



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS. del
Corpo di Polizia Penitenziaria

e p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Impiego personale di Polizia Penitenziaria presso gli uffici giudiziari
ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172.

Si trasmette, per opportuna informativa la nota n. 0404571 del 12
novembre 2020 dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, inerente quanto in oggetto
indicato.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso
Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo Dipartimento

Roma, 12 novembre 2020

Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello
LORO SEDI

Sigg. Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse
SEDE

e, per conoscenza,

Sigg. Direttori Generali
SEDE

Sigg. Provveditori
LORO SEDI

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: *Impiego personale di Polizia Penitenziaria presso gli uffici giudiziaria ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 27 dicembre 2019 n.172.*

I - Con l'entrata in vigore dell'art. 29 del D.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172 (*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*) sono state apportate modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, (*Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria*); in particolare, all'art. 5, comma 2, a proposito dei compiti della Polizia Penitenziaria, ha aggiunto il seguente periodo:

“Collabora con la magistratura di sorveglianza... assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell’ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti d’Appello.”

II - Con la suddetta modifica è stata dunque legislativamente ufficializzata l’opera di collaborazione e assistenza da parte della Polizia Penitenziaria all’Autorità giudiziaria, individuandosi nel contempo gli uffici cui detta opera è destinata ad essere prestata.

Essi, come riportato nel testo della disposizione, sono:

- la magistratura di Sorveglianza;
- le Procure della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto;
- le Procure generali presso le Corti d’Appello.

Se la terza categoria, quella riferita alle Procure generali, non pone dubbi sulla esatta individuazione degli uffici destinatari del supporto collaborativo, altrettanto non può dirsi per le altre due categorie.

In particolare, quanto alla *“magistratura di sorveglianza”*, la definizione generica che ne dà la legge non consente di discernere *prima facie* se la assegnazione di personale di polizia penitenziaria debba essere onnicomprensiva per tutti gli uffici di sorveglianza distrettuali o piuttosto distinta tra uffici del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza. La questione assume evidente rilievo ai fini della dotazione da effettuare, dovendosi riconoscere che un’unica assegnazione (al TdS) comporterebbe un dispendio numerico necessariamente più contenuto rispetto ad una distribuzione diversificata di forze in favore di tutti gli uffici di sorveglianza presenti nel distretto. D’altro canto, non può però sottacersi che le incombenze concrete cui la Polizia Penitenziaria è chiamata a prestare collaborazione appartengono ad entrambi gli uffici.

Ciò detto, una ragionevole soluzione può ricavarsi da una lettura letteral-sistematica della norma e dalla sua *ratio* ispiratrice.

Intanto è lo stesso enunciato normativo a farsi carico di precisare i termini della *collaborazione* con la magistratura di sorveglianza, continuando nel dire che le unità di Polizia Penitenziaria sono destinate a servire *“...operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza”*. Se a ciò si aggiunge che la previsione di legge appare premiare supporti di personale penitenziario ad uffici di respiro distrettuale - *Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché Procure generali presso le Corti d’Appello* - può allora ritenersi con ragionevole deduzione che alla stessa stregua per *magistratura di sorveglianza*, pur a fronte della specificazione che ad essa segue nel testo, debba intendersi un *unicum* operativo comprensivo sia degli uffici del Tribunale che di quelli del Magistrato di sorveglianza, contribuendo invero tutti insieme, per la peculiare configurazione ordinamentale che la Sorveglianza in genere rappresenta nel distretto, alla realizzazione di una giurisdizione unitaria sostanzialmente a carattere distrettuale.

Uffici del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza, ove presenti nel distretto, andranno pertanto considerati cumulativamente nel parametro di assegnazione.


Medesimi criteri di ragionevolezza interpretativa assistono poi l'ulteriore quesito - questa volta con portata assai più limitata e del tutto specifica - sul se l'assegnazione in parola debba riferirsi, quanto al solo distretto partenopeo, oltre alla Procura di Napoli sede di DDA, anche alla Procura di Napoli Nord, avente invero quest'ultima sede (quantomeno nominativamente) nel medesimo capoluogo. Inoltre, se nella previsione legislativa concernente le Procure di sede distrettuale possano rientrare gli uffici requirenti presso il Tribunale per i Minorenni.

In ordine al primo quesito, per coerenza di *ratio* può fondatamente sostenersi che a beneficiare dell'innesto di personale penitenziario debba essere, a ben vedere, la sola Procura napoletana di portata distrettuale e non anche la seconda omologa di Napoli Nord, difettando per quest'ultima la medesima latitudine giurisdizionale. Quanto al secondo aspetto, sembra ragionevole non estendere alle Procure minorili - per definizione di sede distrettuale e non suscettibili di distinguersi da altre omologhe (inesistenti) di sede circondariale - l'assegnazione di personale, considerato inoltre l'obiettivo minore impegno sul piano dell'esecuzione penale.

III - Chiarita la portata della norma, resta da affrontare ancora una doppia problematica, relativa la prima al numero di unità da destinare presso gli uffici giudiziari, connessa la seconda all'osservazione dell'esistente e alle soluzioni da dare per pervenire ad una sistemazione che possa considerarsi coerente al *dictum* di legge.

Quanto al primo aspetto, può qui tenersi conto dell'esito del gruppo di lavoro costituito in forza di PCD 18 aprile 2019 sull'analisi e dotazione organica del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria incardinato nel "settore collaborazione con gli uffici giudiziari" di cui alla tabella B della bozza del nuovo D.M. (sedi diverse dagli istituti penitenziari) tuttavia non ancora varato.

Orbene, procedendo dai numerosi *briefing* intercorsi col Capo Dipartimento e con il Direttore Generale P.R., le attività del gruppo si sono inizialmente concentrate sulla ricognizione delle attuali unità di Polizia Penitenziaria presenti negli uffici giudiziari del Paese e subito dopo sulla acquisizione dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa dei dati delle iscrizioni dei procedimenti del triennio 2016/2018 relativi ai Tribunali e Uffici di Sorveglianza, alle Procure Generali e alle Procure interessate. Ne è così conseguita una previsione orientativa di distribuzione organica del personale, il cui elenco, nell'ambito del più ampio confronto sulle piante organiche *extra moenia*, è stato già partecipato alle OO. SS. che sul punto non hanno mosso rilievi. Tale previsione può dunque assumersi in questa sede come tabella adeguatamente orientativa per le assegnazioni e/o conferme delle unità di Polizia Penitenziario presso gli indicati uffici giudiziari.



In ordine poi alla seconda questione, occorre muovere dal fatto che risultano n. 22 uffici requirenti non legittimati (n. 21 Procure circondariali e n. 1 Procura per i Minorenni) che in atto godono in varia misura di un supporto di personale di polizia penitenziaria. Tali assegnazioni, in verità non più in linea al *novum* normativo, meritano a questo punto di essere riconsiderate alla stregua di criteri che, se da un lato siano indirizzati al rispetto del dettato di legge, dall'altro non contengano il rischio di sottrarre *ex abrupto* personale, pur numericamente assai modesto e tuttavia assai prezioso per esperienza e conoscenza del servizio, alla funzionalità degli uffici interessati ove da tempo esso risulta impiegato.

Questi ultimi sono i seguenti:

1. Procura della Repubblica di Avezzano;
2. Procura della Repubblica di Benevento;
3. Procura della Repubblica di Bergamo;
4. Procura della Repubblica di Busto Arsizio;
5. Procura della Repubblica di Cosenza;
6. Procura della Repubblica di Isernia;
7. Procura della Repubblica di La Spezia;
8. Procura della Repubblica di Lagonegro;
9. Procura della Repubblica di Monza;
10. Procura della Repubblica di Napoli Nord;
11. Procura della Repubblica di Novara;
12. Procura della Repubblica di Pescara;
13. Procura della Repubblica di Savona;
14. Procura della Repubblica di Siena;
15. Procura della Repubblica di Siracusa;
16. Procura della Repubblica di Spoleto;
17. Procura della Repubblica di Sulmona;
18. Procura della Repubblica di Tivoli;
19. Procura della Repubblica di Trani;
20. Procura della Repubblica di Varese;
21. Procura della Repubblica di Viterbo;
22. Procura della Repubblica presso Tribunale Minorenni Torino.

Va qui precisato che il punto è stato affrontato in una *call conference* tenutasi il 23 ottobre scorso con i Procuratori Generali interessati, nel corso della quale è stata illustrata la soluzione che appresso si viene ad indicare.

Alle scadenze di ogni singola assegnazione delle unità di Polizia Penitenziaria ai suddetti uffici giudiziari, oggi non più prorogabili, il personale interessato è col presente provvedimento riassegnato all'ufficio del corrispondente Procuratore Generale¹; per detto

¹ Nella specie, i Procuratori Generali di Roma, Napoli, Brescia, Milano, Catanzaro, Campobasso, Genova, Potenza, Torino, L'Aquila, Firenze, Catania, Perugia, Bari.



personale, che va considerato ulteriore rispetto alle fisiologiche assegnazioni all'ufficio distrettuale, il Procuratore Generale, come concordato in corso di *call*, valuterà secondo ponderate esigenze la sua sub-assegnazione ad uffici circondariali del distretto, curando, quantomeno nel primo periodo, che detto personale permanga presso la Procura ove in atto si trova ad operare e ciò al fine di scongiurare distacchi traumatici e pregiudizievoli per la funzionalità degli uffici.

La mobilità del personale di Polizia Penitenziaria per assegnazioni diverse (dalla Procura d'origine) disposta dal Procuratore Generale andrà tuttavia necessariamente preceduta da atto d'assenso dell'appartenente al Corpo interessato dal movimento e la sua operatività dovrà considerarsi e indicarsi esente da spese e oneri di ogni tipo per l'Amministrazione. Quanto infine al personale già assegnato agli uffici giudiziari legittimati a riceverlo esso sarà prorogato alla scadenza mentre le nuove assegnazioni verranno fatte nell'ambito degli organici e previ interPELLI regionali basati su criteri oggettivi e trasparenti.

Il Direttore Generale Personale e Risorse in indirizzo provvederà ad ogni atto consequenziale.

Il Vice Capo Dipartimento

Roberto Tartaglia



Il Capo Dipartimento

Bernardo Petralia

